



Circolare informativa

Data	21 settembre 2021
Argomento	<u>Al via lo sgravio contributivo under 36.</u>

IN BREVE

*La Commissione europea ha dato il via libera alla possibilità di ottenere lo **sgravio contributivo del 100%** per un massimo di 6.000 euro all'anno, fino a tre anni, in favore dei datori di lavoro che nel 2021 e 2022 **assumono a tempo indeterminato o stabilizzano dipendenti under 36**. Ora occorre attendere unicamente la circolare Inps per le istruzioni operative.*

Gentile cliente,

le ricordiamo che **lo sgravio contributivo under 36** è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. da 10 a 15 Legge n. 178/2020) ed è **rimasto inattuato in attesa nel nulla osta della Commissione europea**. In pratica la norma richiamata ha esteso in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo già previsto dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), **elevando al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi** (48 mesi per le Regioni del Sud), entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L'incentivo spetta:

- ➔ per le nuove assunzioni a **tempo indeterminato** e
- ➔ per le **trasformazioni** dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate **nel biennio 2021-2022**, di lavoratori che, alla data dell'evento incentivato si trovano nelle seguenti condizioni:
 - **non hanno compiuto 36 anni di età** (fino a 35 anni e 364 giorni), e
 - **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa** (anche in somministrazione).



via Montello n. 7/3 - 36063 Marostica (VI)
email a.bresolin@studiobresolin.it

Bresolin Dott.ssa Annamaria
Consulente del Lavoro - Iscrizione Albo C.d.l. di Vicenza n. 815



Studio Bresolin
Consulenza del Lavoro

L'esonero spetta anche nel caso di:

- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e anche se la somministrazione viene resa verso l'utilizzatore a tempo determinato.

L'incentivo non spetta per:

- i rapporti di lavoro domestico
- i rapporti di apprendistato
- i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato;
- i rapporti con qualifica dirigenziale;
- le prestazioni di lavoro occasionali.

E' previsto **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro** nel limite massimo di 6.000 euro/anno fruibile in 36 quote mensili (48 per le Regioni del Sud).

Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia mensile (500 euro) va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Si rimane ora **in attesa della circolare Inps** che dia disposizioni e specifiche circa le modalità e i termini attuativi dello sgravio in oggetto.

Sarà cura dello studio dare adeguata informazione della stessa.

Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Un cordiale saluto



via Montello n. 7/3 – 36063 Marostica (VI)
email a.bresolin@studiobresolin.it

*Bresolin Dott.ssa Annamaria
Consulente del Lavoro - Iscrizione Albo C.d.l. di Vicenza n. 815*